



STATUTO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA

(Prov. di Enna)

Titolo I GENERALITA'

Art. 1

Il territorio e la sede

1. Il Comune di Barrafranca è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il territorio del Comune di Barrafranca si estende per Kmq. 540 e comprende la parte di suolo nazionale delimitato dal piano topografico di cui all'Art. 9 della legge 24.9.54, n. 1128, approvato dall'ISTAT.
4. Il territorio del Comune confina a Nord Est con quello di Piazza Armerina, a Nord Ovest con quello di Pietraperzia, a Sud con quello di Mazzarino, a Sud Est con quello di Riesi. Il Palazzo Civico sede comunale, è ubicato in Piazza Regina Margherita. Le adunanze del C.C. e della G.M. si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze. All'interno del territorio del Comune di Barrafranca non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono come descritti dal decreto dell'11.9.96 del Consiglio dei Ministri:
6. **STEMMA** partito: nel Primo, di azzurro, all'aquila con il volo abbassato, d'oro, afferrante la lista svolazzante, dello stesso, caricata dal motto, in lettere maiuscole di nero, OLIM CONVICINUM, essa aquila sormontata dalla corona marchionale d'oro; nel SECONDO, d'oro, alla torre di rosso, mattonata di nero, chiusa dello stesso, finestrata di due in fascia, di nero,

merlata alla guelfa di quattro, fondata sulla pianura di verde.
Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo di rosso, riccamente ornato i ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune .Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolororati dai colori nazionali frangiati d'argento.

7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 2 *Principi generali*

1. Il comune di Barrafranca rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati alle scelte politiche ed amministrative.
2. Al di là del rapporto di residenza, rappresenta, cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle persone singole ed associate che hanno con il comune rapporti diversi da quello della residenza, nei limiti ed in relazione a tali rapporti.
3. Il comune ispira la propria azione ai valori della pace, della solidarietà e della democrazia, promuove lo sviluppo della cultura, della convivenza, della cooperazione, della solidarietà e dell'affermazione dei diritti umani, sia in seno alla propria comunità che nei rapporti con altre comunità; promuove, altresì, il progresso morale e materiale della comunità locale, valorizzandone la specificità legata alla tradizione, alla cultura e alla vocazione socio-economica.
4. Il comune persegue le finalità ed i principi della "Carta Europea dell'Autonomia Locale", adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con altri Enti Territoriali, nei modi stabiliti dal regolamento e nel rispetto della normativa vigente. Particolare attenzione è riservata ai problemi degli emigrati favorendo e sviluppando il legame con la comunità residente.
5. Il comune riconosce nella solidale e pacifica convivenza internazionale il presupposto per il progresso morale e materiale fra le nazioni.
6. Nel rispetto della legislazione interna e internazionale, dà asilo ai profughi, ai rifugiati, ai perseguitati politici e favorisce l'inserimento e l'integrazione socio-economica degli immigrati e degli extracomunitari.
7. Consente, in regime di reciprocità, scambi culturali, commerciali e forme di gemellaggio con le comunità locali di altri paesi comunitari e extracomunitari.

8. Promuove iniziative in favore dell'unificazione europea, della pace e umanitarie in favore delle popolazioni economicamente più deboli; incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione, e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche e della solidarietà fra diversi per una società di eguali.
9. Il comune sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della Comunità favorendo e sviluppando rapporti di collaborazione con altri Enti anche attraverso le altre forme associative, per realizzare servizi ed opere nell'interesse dell'intera comunità.

ART. 2 BIS

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento. Il Regolamento stabilisce anche le funzioni del Sindaco dei Ragazzi e della Giunta dei Ragazzi. Il distintivo del Sindaco dei Ragazzi è identico a quello del Sindaco.

Titolo II

FUNZIONI - COMPITI – PROGRAMMAZIONE

Art. 3

Funzioni del Comune

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, così come individuati ai precedenti articoli, salvo quelle che le leggi dello Stato o della Regione Siciliana assegnano ad altro ente.
2. Il comune, per l'esercizio delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione sia con la Provincia di Enna che con altri comuni ed enti, nella salvaguardia della propria autonomia su base di reciproci accordi.
3. Il comune gestisce, altresì, i servizi e le funzioni di competenza statale allo stesso assegnati dalla legge e favorisce la costituzione di consorzi per la gestione di servizi intercomunali.
4. Nell'ambito delle sue competenze, il comune pone tra gli obiettivi primari della sua azione:

- a. il superamento degli squilibri sociali ed economici;
- b. la difesa, la tutela e la valorizzazione del suolo e dell'ambiente nell'ambito delle risorse idriche ed energetiche;
- c. il censimento, la difesa e la valorizzazione dei beni culturali;
- d. la piena attuazione del diritto allo studio e del diritto alla sicurezza;
- e. la valorizzazione delle risorse economiche e delle capacità professionali nei settori tradizionali e in quegli nuovi, favorendo lo sviluppo e la cooperazione;
- f. il diritto al lavoro;
- g. un efficiente e razionale sistema di comunicazioni viarie che favorisca la mobilità delle persone e delle merci;
- h. il recupero delle tradizioni e della cultura locale;
- i. l'assistenza, l'inserimento sociale e lavorativo dei portatori di handicap;
- j. l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- k. la promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità tra i sessi.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il benessere psicofisico dei cittadini della comunità locale. A tal fine attua idonee iniziative con particolare riferimento alla sicurezza e alla salubrità dell'ambiente dei luoghi di lavoro e delle abitazioni, alla tutela della maternità, della prima infanzia, della terza età e dei disabili.
2. Assolve i compiti assistenziali affidati dalla legislazione vigente alla sua cura e dispone idonee iniziative per assicurare cure gratuite ai cittadini più indigenti sempre che a ciò non provvedano apposite istituzioni sanitarie.
3. Assicura il benessere psicofisico dei cittadini e promuove l'integrazione fra servizi sanitari e servizi sociali, istituendo protocolli di intesa con le istituzioni sanitarie, scolastiche locali, universitarie al fine di garantire e promuovere l'integrazione socio-sanitaria anche con la formulazione di progetti obbiettivi finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di tale benessere.
4. Predisporre, altresì, misure di pronto intervento per fronteggiare emergenze di pubbliche calamità.
5. Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti con particolare riguardo al momento della prevenzione, coinvolgendo le istituzioni scolastiche, servendosi del servizio sanitario regionale e statale, assicurando la partecipazione dei cittadini e del volontariato.

Art. 5
Funzioni sociali

1. Il comune esercita, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, le funzioni concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali di base.
2. In tali funzioni si ispira al rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose, della riservatezza attinente sia alla sfera psicofisica sia a quella sociale del cittadino, al riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.
3. Persegue, altresì, il fine di concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promuovendo una convivenza responsabile e solidale, e quello di prevenire e di rimuovere, anche in collaborazione con i servizi preposti alla sanità, all'educazione, all'istruzione ed al lavoro, le cause di ordine economico, ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione.
4. Promuove ed incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche della tolleranza e della solidarietà fra soggetti socialmente deboli.
5. Il sistema dell'assistenza comunale si articola in prestazioni di natura economica e materiale e su interventi di natura psicologica, ricreativa ed educativa.
6. Il comune riconosce al minore la più ampia accezione di cittadino capace cioè di esprimere esigenze proprie anche diverse da quelle della famiglia, della scuola e in genere della comunità con la quale si trova in rapporto educativo. A tali fine riconosce al Sindaco le funzioni di difensore dei diritti del minore così come propugnato dall'UNICEF.
7. Il comune riconosce agli anziani un ruolo attivo e non quello di semplici destinatari di servizi a carattere assistenziale in senso lato.
8. Il comune riconosce ai disabili pari opportunità nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Al fine di una concreta realizzazione delle finalità esposte, il comune provvede a stanziare annualmente nel proprio bilancio una somma, accendendo un apposito capitolo, per il finanziamento di progetti specifici a favore degli anziani, dei minori e dei disabili.

Art. 6
Tutela dell'Ambiente

1. Il comune riconosce l'ambiente come bene essenziale della comunità ed assume la tutela e la qualità dello stesso come obiettivi fondamentali della propria politica.
2. Adotta le misure necessarie a conservare, migliorare e difendere l'ambiente individuando e realizzando un programma ambientale pluriennale che preveda specifici e permanenti capitoli di spesa, compatibilmente con le risorse disponibili per effetto dei trasferimenti statali, regionali, o frutto della propria potestà impositiva.
3. Si impegna ad attivare una serie di azioni per il miglioramento della qualità della vita nel tessuto urbano mediante la realizzazione di spazi centrali che privilegiano la socialità, l'istituzione dei

servizi nelle aree degradate o periferiche, l'allestimento di percorsi-natura ed aree verdi attrezzate.

4. Si impegna ad elaborare e tenere aggiornata la mappa locale dei rischi ambientali e sanitari tramite un censimento di tutte le attività che necessitano di controlli per prevenire ogni possibile inquinamento idrico, atmosferico, o di altra qualsivoglia natura.
5. Promuove uno sviluppo economico ecologicamente sostenibile e si impegna, altresì, ad incentivare il risparmio energetico favorendo l'uso di fonti di energia rinnovabili.
6. Il comune si impegna a proteggere le acque superficiali e di falda dagli inquinamenti; a depurare le acque di scarico; a smaltire correttamente i rifiuti operando per ridurre la quantità e differenziandone la raccolta; si impegna, ancora, a vigilare e ad intervenire sugli scarichi, le emissioni ed i rifiuti industriali, domestici e da traffico e ad incentivare la riduzione dell'uso dei pesticidi, fitofarmaci e simili.
7. Si impegna a rendere noto, con rapporto annuale, gli interventi intrapresi in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 7

Promozione cultura e tutela patrimonio storico ed artistico

1. Il comune valorizza la formazione culturale dei cittadini ed assicura ai più meritevoli e bisognosi, ove non vi provvedano altri istituzioni, l'accesso e la frequenza a corsi di studio superiori ed universitari mediante borse di studio e altre provvidenze.
2. Collabora, con gli altri enti preposti, al controllo e alla diminuzione della dispersione.
3. Il comune riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e della identità comunale.
4. Il comune promuove, altresì, lo sviluppo dei beni culturali nelle sue espressioni tipicamente locali, civili, religiose, ecc..., della lingua, del costume e della tradizione. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e librario, garantendone il godimento alla collettività.

Art. 8

Sport-Spettacolo ed Attività Ricreative

1. Il comune riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana, ne favorisce la diffusione, lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.
2. Il comune favorisce la pratica dello sport e la promozione di manifestazioni attinenti allo spettacolo di natura ricreativa e culturale.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, il comune incoraggia, anche con aiuti economici, le iniziative e l'attività di enti, organismi ed associazioni di settore e promuove la creazione di servizi e strutture funzionalmente idonee allo scopo.
4. Il regolamento disciplina i modi di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi, nonché il concorso degli enti ed organismi che se ne servono, alle spese di utilizzo e di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per finalità di carattere sociale e culturale.

Art. 9

Associazioni, Enti, Strutture

1. Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti articoli 7 e 8, il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreativi e sportivi; promuove la creazione di strutture, servizi ed impianti idonei e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Art. 10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il comune promuove, programma ed attua un organico assetto del territorio, concorrendo all'attuazione o attuando gli interventi sulla base di una corretta valutazione dell'impatto ambientale.
2. Promuove ad attua lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Promuove e realizza le infrastrutture necessarie all'organico assetto del territorio.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
7. Predispone misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche per una migliore qualità della vita dei portatori di handicap.
8. Attiva una serie di azioni per il miglioramento della qualità della vita nel territorio urbano.
9. Coopera con altri enti territoriali per la formazione di programmi e piani territoriali di coordinamento.

Art. 11

Sviluppo economico ed occupazionale

1. Il comune, nel quadro dello sviluppo economico ed occupazionale della comunità locale, della provincia, della regione, dello stato e della CEE, si propone di promuovere e realizzare forma di iniziativa economica pubblica, e di valorizzare, anche nelle forme della cooperazione, l'impresa privata locale.
2. Incoraggia, altresì, lo sviluppo dell'impresa artigiana, dell'agricoltura e l'iniziativa in campo turistico ed industriale, promuovendo anche attività di formazione e aggiornamento professionale.
3. Al fine di agevolare la migliore funzionalità e produttività delle attività economiche locali:
 - a. Opera attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.
 - b. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
 - c. Organizza mostre, fiere, mercati, sagre, per favorire la commercializzazione dei prodotti tipici locali.
 - d. Favorisce e sostiene forme associative e di cooperazione fra i lavoratori.
 - e. Tutela e promuove l'attività agricola e produttiva, sostiene ed incentiva l'agricoltura biologica.
 - f. Incentiva le attività turistiche ed agrituristiche, promuovendo la creazione e l'ordinata espansione dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il comune riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto fondamentale della persona e promuove la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne.
5. Assume, quale primo obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico del Comune, la realizzazione di una condizione di piena occupazione.
6. Istituisce il mercato ortofrutticolo giornaliero.

Art. 12

Programmazione economico-sociale e territorio

1. Il comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune assume il metodo della programmazione per uno sviluppo equilibrato, economico e sociale, operando, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi. Pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con i Comuni e altri Enti locali. Riconosce il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione delle scelte programmatiche.

3. Il comune nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi Nazionali e Regionali, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.
4. A tale proposito il comune può istituire un osservatorio economico sulle attività produttive del luogo, formato da esperti dei vari settori, rappresentanti delle varie categorie più rappresentative. Su proposte dell'osservatorio il comune può realizzare convenzioni con università ed istituti di ricerca.

Titolo III

ORGANI DEL COMUNE

Art. 13 *Individuazione*

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco, il presidente del consiglio e i gruppi consiliari.
2. Il consiglio è il massimo organo istituzionale elettivo del comune; è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.
3. La giunta svolge attività tutte le funzioni amministrative che dalla legge o dal presente statuto non siano attribuite ad altri organi o ad altri soggetti.
4. Il sindaco rappresenta il comune e compie gli atti amministrativi assegnatigli dalle leggi e dal presente statuto.

IL CONSIGLIO

Art. 14 *Composizione ed elezione*

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni e lo scioglimento sono disciplinati dalla legge.

Art. 15
Funzioni

1. Il consiglio comunale:
 - a. rappresenta l'intera comunità;
 - b. assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
 - c. determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
 - d. ha autonomia funzionale e organizzativa;
 - e. opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
 - f. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - g. impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
 - h. esercita le competenze previste dall'art. 32 della legge 142/90, così come recepito dall'art. 1 della L.R. 48/91, tranne quelle previste dalla lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142/90, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91 che sono attribuite al Sindaco; gli atti relativi sono sottoposti al controllo di cui all'art. 15 della L.R. n. 44/91; i) sono di esclusiva competenza del Consiglio gli storni e le variazioni di bilancio
2. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
3. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Ad esso sono forniti servizi, attrezzature, apposite strutture e risorse finanziarie. Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
4. Il Regolamento disciplina i tempi di intervento parziali e complessivi di ogni consigliere comunale.
5. Il C.C., maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
6. Gli atti di cui alla lettera f) dell'art. 32 della legge 142/90 come introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/91, possono essere adottati dal Sindaco qualora il Consiglio Comunale non abbia provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 16
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze ed a parità di preferenze il più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere, tra i presenti, che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.
3. I verbali del consiglio comunale sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale e dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 186 dell'Orel.

Art. 17
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica alla atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

Art. 18
Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
 - a. il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b. la presentazione di interrogazioni e mozioni le eventuali altre forme di intervento stabilite da regolamento;
 - c. il diritto di ottenere dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni necessarie per espletare il proprio mandato secondo le norme previste nell'apposito regolamento.
2. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 19
Doveri dei Consiglieri
(integrato dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 6 febbraio 1999, n. 6)

1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. Per quanto non previsto espressamente nei precedenti commi si fa riferimento alle norme vigenti.
4. I consiglieri comunali hanno l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione, presso la segreteria del Comune:
 - a. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri le azioni di società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a vero";
 - b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c. una dichiarazione concernente le spese sostenute, le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici e messi a disposizione dal partito o della formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativa agli eventuali contributi ricevuti.
5. Gli adempimenti indicati nelle lettere A) e B) del precedente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi li consentano.
6. Decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni, il sindaco ha l'obbligo di diffidare i soggetti inadempimenti con assegnazione del termine di gg. 30 e con comminatoria espressa dalla decadenza nell'ipotesi di persistenza nell'inadempienza.
7. Le dichiarazioni ed i rendiconti di cui ai commi 4° e 5° del presente articolo sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 20
Convocazione

1. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avvisi scritti consegnati a ciascun consigliere nel domicilio eletto all'atto dell'assunzione della carica, da un incaricato del comune almeno 5 giorni prima della seduta. Agli stessi avvisi deve essere allegato l'elenco degli affari da trattarsi. La consegna degli avvisi deve avvenire a mezzo di apposito incaricato rivestente le funzioni di messo comunale. Nel medesimo termine, copia dell'avviso di convocazione, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, sarà affissa all'albo dell'ente.
2. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato, con le stesse modalità, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta. In tal caso la seduta è automaticamente spostata automaticamente al giorno successivo non festivo qualora ciò venga richiesto con apposita mozione e questa sia approvata dalla maggioranza dei presenti.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza o almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
4. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio comunale entro il termine di giorni 20 quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all'o.d.g. aggiuntivo le questioni richieste.
5. Il presidente fissa la data delle riunioni ordinarie, straordinarie, urgenti e per le sessioni del consiglio, con determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri.
6. Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dal regolamento. Le disposizioni regolamentari che disciplinano la convocazione del consiglio debbono ispirarsi ai seguenti principi:
 - a. forma scritta degli avvisi;
 - b. indicazione degli argomenti da trattare;
 - c. termini congrui e certi degli avvisi;
 - d. certezza della notificazione degli avvisi.
7. Il regolamento attribuisce al Presidente potere di allontanamento dei consiglieri che, diffidati per due volte, continuano a disturbare i lavori consiliari.

Art. 21

Sessione

1. Il Consiglio può essere convocato in sessioni della durata di 3-4 giorni feriali consecutivi in virtù degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione dei giorni in cui si svolgerà la sessione, mentre l'ora di inizio dei lavori è la stessa per tutti i giorni.
3. La sospensione dei lavori di ciascun giorno viene deliberata a maggioranza dei consiglieri presenti.
4. La sessione può essere chiusa prima del previsto per esaurimento degli argomenti, per deliberazione del consiglio comunale, per mancanza del numero legale, come precisato nel successivo comma 5° del presente articolo.
5. In mancanza del numero legale, si applica il successivo articolo 23, precisando che, ove si pervenga, nel corso della sessione, alla seduta di prosecuzione, il quorum dei 2/5 è valido anche per i restanti giorni della sessione.

Art. 22

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Decadono dalla carica i consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del suddetto collegio.
2. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di 10 giorni.
3. Ai fini della individuazione delle tre sedute consecutive, la seduta di prosecuzione successiva a quella ove manchi il numero legale viene considerata come unica seduta.
4. L'assenza da una seduta valida si verifica quando il consigliere, seppure presente in sala, non partecipi ad alcuna deliberazione del consiglio.
5. La presenza ad una seduta non valida per mancanza del numero legale è utile a tutti gli effetti.

Art. 23

Validità delle sedute

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Art. 24

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Tuttavia, tra il pubblico, che può assistere ma non intervenire nella discussione, ed i consiglieri devono essere poste idonee barriere atte a delimitare i rispettivi spazi.
2. Ove la riservatezza dell'argomento lo richieda, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare, la seduta si svolge a porte chiuse con esclusione del pubblico. In tal caso il consiglio dovrà pronunciarsi dopo la discussione ed il voto, con successiva segreta discussione, sulla riservatezza del verbale. Ove, a maggioranza, sia stata approvata la riservatezza del verbale, tutti coloro che hanno assistito alla seduta sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 25

Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei ruoli.
3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi e rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

Alle minoranze viene attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, di vigilanza e di garanzia. Il Presidente di tali Commissioni è votato a scrutinio segreto con voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alla Commissioni. Le Commissioni aventi funzioni di controllo, di vigilanza e di garanzia sono istituite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione individuante le finalità e predeterminando l'arco di tempo entro il quale la Commissione medesima dovrà portare a compimento i propri lavori. In ogni caso, per l'istituzione di tale Commissione è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri comunali assegnati.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva su temi di interesse comunale.
5. Le commissioni speciali sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal consiglio.
6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.
7. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quanto questi lo richiedano.
8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 25 bis

Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente può essere revocato per reiterati motivi connessi esclusivamente alle funzioni di imparzialità e neutralità proprie della carica, su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 10 giorni e comunque non oltre 20 giorni dalla sua presentazione. Nel termine di 10 giorni dalla sua presentazione il presidente può presentare eventuali controdeduzioni e/o memorie difensive.
3. La proposta di revoca, votata a scrutinio segreto, deve essere approvata da 12 consiglieri. In caso di approvazione, il Presidente cessa immediatamente dalla carica.
4. Nel termine di giorni 10 dall'approvazione, deve essere convocato il Consiglio Comunale perché provveda all'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

5. Lo stesso procedimento si applica per la revoca del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 26

Commissione consultiva per le pari opportunità uomo-donna

1. Il consiglio comunale istituisce la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna per il controllo della effettiva attuazione, nel territorio comunale, dei principi di uguaglianza e di parità sociale, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale e regionale.
2. La composizione e le forme di elezione della commissione sono normate da apposito regolamento.

Art. 27

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati da almeno 3 componenti e designano il proprio capogruppo dandone formale comunicazione al presidente.
2. Possono, comunque, costituirsi in gruppi i consiglieri eletti in numero inferiore, qualora espressi da liste presentatesi autonomamente alle ultime elezioni amministrative o qualora facciano riferimento a gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale o regionale.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari, nonché per la valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento delle rappresentanze politiche del comune.
4. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente o dal vice presidente del consiglio comunale.
5. La conferenza è convocata anche su domanda motivata di almeno due dei capigruppo.
6. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del presidente.
7. Ai gruppi consiliari deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle loro funzioni tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 28

Prima adunanza

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, per appello nominale, nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità del presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

Art. 29

Dimissione dei componenti degli organi elettivi

1. Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali sono depositate nella segreteria dell'Ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 39, c. 1, lett. B), numero 2), della legge 127/97.
3. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio.

Art. 30

Validità degli atti

1. Le deliberazioni per essere valide devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve speciali maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.
2. Non si computano nel numero coloro che dichiarano di astenersi.
3. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
4. Per le nomine e le designazioni ove è prevista la rappresentanza della minoranza, in unica votazione, si procede per schede segrete con voto limitato ad uno; risulteranno designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si ha per eletto il più anziano di età.
5. Sono fatti salvi altri sistemi di votazione stabiliti dalla legge. E' consentito, altresì, salvo che per votazioni segrete nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
6. Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni; durante tutte le intere adunanze egli è assistito da tre scrutatori scelti dal consiglio fra i propri componenti.

Art. 31

Funzioni del vice presidente

1. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 32

Adozione dei regolamenti

1. Il consiglio approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. I regolamenti, dopo l'intervenuta approvazione definitiva, sono depositati presso l'ufficio del segretario comunale per quindici giorni consecutivi.
3. Del deposito è dato avviso mediante nota scritta pubblicata all'albo del comune e con altri mezzi pubblicitari per tutto il periodo di deposito.
4. Chiunque, entro detto termine, può proporre osservazioni in merito ai regolamenti stessi; tali osservazioni saranno valutate dal consiglio, alla prima seduta utile. Della definitiva approvazione viene data pubblicità.
5. Dopo gli adempimenti previsti dai commi precedenti, i regolamenti entrano in vigore a tutti gli effetti di legge e vengono inviati, in copia, alla provincia, alla regione ed alla prefettura, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine a specifici regolamenti.

Titolo IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33

Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori.

Art. 34
Funzioni
(Integrato dal S.S. n.1 G.U.R.S. del 6 febbraio 1999, n.6)

1. La giunta, quale organo di governo del comune, compie tutti gli atti di amministrazione che per legge o per il presente statuto non sono riservati al sindaco, al consiglio comunale, al segretario comunale od ai dirigenti. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. Riferisce al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo e tutte le altre volte che il Consiglio comunale lo ritenga necessario ed opportuno.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Rimangono di competenza della giunta comunale le materie appresso indicate:
 - a. acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
 - b. contributi;
 - c. assunzioni, stato giuridico ed economico del personale.

Art. 35
Assessori non consiglieri
(Integrato dal S.S. n.1 G.U.R.S. 6 febbraio 1999, n.6)

1. Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendo i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.
4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
9. Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal art. 18 della L.R. 7/92. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco; sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'assessorato regionale degli enti locali.
11. La cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
12. Gli assessori comunali hanno l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro nomina, presso la segreteria del Comune:
 - a. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri le azioni di società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a vero";
 - b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c. una dichiarazione concernente le spese sostenute, le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici e messi a disposizione dal partito o della formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativa agli eventuali contributi ricevuti.
13. Gli adempimenti indicati nelle lettere a) e b) del precedente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi li consentano.
14. Decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni, il sindaco ha l'obbligo di diffidare i soggetti inadempimenti con assegnazione del termine di gg. 30 e con comminatoria espressa dalla decadenza nell'ipotesi di persistenza nell'inadempienza.
15. Le dichiarazioni ed i rendiconti di cui ai commi 4° e 5° del presente articolo sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 36
Modalità di decisione

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che la compongono.
2. Le decisioni della giunta sono assunte in sedute a cui possono partecipare, nei limiti in cui dalla stessa sono richiesti, consiglieri delegati, funzionari, difensore civico ed altri soggetti per l'approfondimento degli argomenti da dibattere, senza diritto di voto.
3. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il voto è reso nelle stesse forme previste dal precedente art. 30 e sarà precisato nel verbale solo ove non sia unanime od ove qualcuno degli assessori ne faccia richiesta.

Art. 37
Regolamento

1. La giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività. In mancanza le sedute sono convocate dal sindaco o dall'Assessore che lo sostituisce con avviso scritto che deve contenere gli argomenti da trattare e non la dizione: "varie ed eventuali", da consegnare almeno tre giorni prima, salvo che la stessa non adotti metodi diversi con apposito atto.

Art. 38
Incarichi ad esperti

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Il numero di tali incaricati non può essere superiore a due; essi devono essere forniti almeno di laurea.
3. Il sindaco, annualmente, trasmette al consiglio una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Titolo V

IL SINDACO

Art. 39

Elezione

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali come previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della L.R. 26/8/92, n. 7.

Art. 40

Competenze

(Sostituito dal S.S. n.1 G.U.R.S. 6 febbraio 1999, n.6)

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni sono di competenza del sindaco, con specifiche eccezioni appositamente legiferate (collegio dei revisori e difensore civico: cfr. artt. 9 della legge regionale 25 maggio 1996, n. 7 e 9 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41); Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado. Il sindaco, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione comunale:
 - a. nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, assegnando ad essi il personale e le attrezzature necessarie, attribuendone le competenze e gli orari nel rispetto delle leggi vigenti, dei contratti di lavoro e del regolamento organico del personale;
 - c. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e le riferisce al consiglio;
 - d. ha la rappresentanza in giudizio del Comune, e, salvo ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
 - e. sovrintende alla corretta applicazione dei regolamenti ed esercita le funzioni dagli stessi a lui attribuite;
 - f. rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - g. promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; convoca, presiede e partecipa alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre;
 - h. adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
 - i. destina, sin dalla prima adunanza della giunta, gli assessori ai singoli rami dell'Amministrazione. Il sindaco è ufficiale di governo, secondo le leggi vigenti, e, in tale veste, presta giuramento nelle forme e nei modi previsti dalle leggi dello Stato.

2. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 1981, n. 66”.
3. “Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla”
4. Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del suo mandato

Art. 41
Giuramento

1. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio nella seduta di insediamento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
3. Gli assessori che rifiutano di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 42
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissione o morte

1. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione della carica della rispettiva Giunta ma non del Consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.
2. La cessazione del Consiglio Comunale per dimissione contestuale della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina da parte dell'Assessore Regionale per gli EE.LL., secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un Commissario il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, compete al Segretario Comunale.
4. Le competenze del Sindaco, della rispettiva Giunta e del rispettivo Consiglio sono esercitate da un Commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'Ordinamento Regionale degli Enti Locali approvato con l.r. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

Art. 43

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.

Art. 44

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco

1. Il sindaco, e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
3. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino alle nuove elezioni del sindaco da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.

Art. 45

Vice sindaco

1. Il sindaco delega le sue funzioni ad un assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento anche del delegato, le funzioni sono esercitate, in successione, dall'assessore più anziano di età.

Art. 46

Deleghe

1. Il sindaco può delegare agli assessori specifiche funzioni o il complesso delle sue funzioni relativamente a materie determinate, con apposito provvedimento.
2. Quando particolari motivi lo esigano, il sindaco può delegare ad uno o più consiglieri comunali l'esercizio di funzioni di materie di sua competenza inerenti a specifiche attività.

Art. 46-bis
Obblighi del sindaco
(introdotta dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 6 febbraio 1999, n. 6)

1. Il sindaco ha l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla sua nomina, presso la segreteria del Comune: Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri le azioni di società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a vero"; Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; Una dichiarazione concernente le spese sostenute, le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici e messi a disposizione dal partito o della formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativa agli eventuali contributi ricevuti.
2. Gli adempimenti indicati nelle lettere A) e B) del precedente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi li consentano.
3. Decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni, il sindaco ha l'obbligo di diffidare i soggetti inadempimenti con assegnazione del termine di gg. 30 e con comminatoria espressa dalla decadenza nell'ipotesi di persistenza nell'inadempienza.
4. Le dichiarazioni ed i rendiconti di cui ai commi 4° e 5° del presente articolo sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
5. Decorso il termine rituale delle dichiarazioni il segretario comunale ha l'obbligo di segnalare l'inadempienza all'Assessorato regionale degli enti locali il quale diffiderà il sindaco assegnandogli il termine di gg. 30 e con comminatoria espressa di decadenza nell'ipotesi di persistenza nella inadempienza.

Titolo VI
REVISORI DEI CONTI

Art. 47
Norme generali

1. Il consiglio comunale, con voto limitato a un componente ed unica votazione, elegge un collegio dei revisori dei conti.

2. Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata carica dei suddetti revisori si fa riferimento all'articolo della legge n. 142/90. Non possono contemporaneamente essere componenti in più di due collegi.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti e, se eletti, sono incompatibili con tale carica, parenti o affini entro il quarto grado di componenti della giunta comunale, del segretario, dei dirigenti, del responsabile di ragioneria, del tesoriere, membri del comitato regionale di controllo, dipendenti delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende da essi dipendenti.
4. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato o incompatibilità con lo stesso ed è rieleggibile una sola volta.
5. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale: i suddetti diritti non sono delegabili.
6. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto: comunque, l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato regolarmente recapitato, non impedirà all'organo di deliberare.
7. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
8. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

Titolo VII

SERVIZI COMUNALI

Art. 48

Norme generali

1. Il comune, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/90, provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse locale nelle forme ivi previste e cioè:
 - a. in economia, quanto, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e del tempo libero senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni e prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f. a mezzo di associazioni di volontariato.
2. Sulle scelte previste dal superiore comma del presente articolo, il comune sentirà le organizzazioni sindacali, nonché le associazioni, formalmente costituite, rappresentanti interessi diffusi socialmente e rilevanti in relazione alla tipologia del servizio da gestire.
3. Per supporto ai servizi non riservati in via esclusiva alla provincia o al comune, ove venga reputato opportuno, quest'ultimo può ricorrere alla partecipazione anche a società di capitali a prevalenza privata purché sia inserita negli accordi una adeguata possibilità di controllo per l'espletamento dell'interesse pubblico perseguito dal comune stesso.
4. Nei casi di gestione di servizi da parte di associazioni, aziende, consorzi ed altro, o di concorso in tali gestioni, deve essere stipulata apposita convenzione che dovrà prevedere adeguati controlli.

Art. 49

Costituzione e partecipazione ad enti, aziende speciali e società per azioni

1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali e società per azioni regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti provvedendo ad assicurare che la loro

attività si volga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune, di cui al precedente comma, si applica l'articolo 32, comma 2°, lettera n), della legge 142/90, così come modificato dall'articolo 1 della L.R. 11/12/91, n. 48.
3. I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte, per uffici pubblici ricoperti.
4. Ai predetti Rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 50 *Aziende speciali*

1. Il comune per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriali, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
2. Compete al consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, provvedere all'istituzione dell'azienda speciale e all'adozione del relativo statuto.
3. Gli organi dell'azienda speciale sono:
 - a. il presidente, che ne ha la rappresentanza;
 - b. il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da un numero pari di componenti, secondo la previsione dello statuto, al quale competono le funzioni decisionali;
 - c. il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale;
 - d. l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. I regolamenti delle aziende speciali sono adottati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti ed approvati dal consiglio comunale.

Art. 51 *Istituzioni*

1. Ove sia costituito con deliberazione consiliare, per le finalità di cui al precedente articolo 49, il consiglio di amministrazione delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, si compone di cinque membri, nominati dal consiglio comunale con le modalità di cui al relativo statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
2. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali. E' scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza dell'istituzione.

3. Il direttore è nominato dalla giunta comunale, che lo sceglie tra il personale di adeguata qualifica. Il restante personale è tratto dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 52

Vigilanza e controlli

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame ed approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta al sindaco ed alla giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli esiti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

Titolo VIII

NORME DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 53

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di aggregazione libera ed autonoma dei singoli membri della comunità.
2. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare e di supporto a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà di pluralismo sociale.

3. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni ambientali e culturali, dello sport e del tempo libero, nel rispetto della normativa vigente.
4. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse collettivo.
5. Il comune favorisce e regola, altresì, gli organismi di partecipazione dei cittadini sulla base di aggregazioni territoriali omogenee, con funzione consultiva.

Art. 54

Albo delle Associazioni

1. Nello spirito del precedente art. 53 viene istituito l'albo comunale delle associazioni, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dall'apposito regolamento, allo scopo di:
 - a. organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione della cosa pubblica comunale;
 - b. valorizzare il ruolo delle forme associative esistenti e organizzate nel territorio comunale;
 - c. delimitare gli enti e le associazioni titolari dei diritti di cui al successivo articolo.
2. Hanno diritto a far parte dell'albo tutte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere legalmente costituite e operanti nel territorio comunale sia in via esclusiva sia quali articolazioni di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale;
 - b. avere uno statuto che vincola la vita associativa a principi democratici;
 - c. non perseguire finalità di lucro nell'esercizio delle proprie attività;
 - d. avere almeno dieci soci.
3. L'iscrizione all'albo viene decretata dal sindaco e registrata dal segretario comunale alla cui custodia l'albo viene affidato secondo le procedure previste dall'apposito regolamento. Il regolamento deve prevedere altresì i criteri d'iscrizione e di gestione di detto albo.
4. Nel regolamento si può stabilire di articolare in diverse categorie omogenee le associazioni iscritte all'albo.
5. Ogni anno l'albo viene aggiornato secondo le modalità fissate dal regolamento.

Art. 55

Diritti delle associazioni

1. Il comune garantisce a tutte le forme associative incluse nell'albo:

- a. il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di memorie, istanze, petizioni, proposte di deliberazione e altri mezzi presso l'Amministrazione Comunale, la quale è tenuta ad esaminare nelle sedi competenti le proposte presentate dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi;
 - b. il diritto di essere ascoltate su tutte le questioni affrontate dagli Organi Istituzionali dell'amministrazione comunale e, comunque, su tutte quelle aventi carattere di competenza
 - c. il diritto di intervenire su esplicita convocazione e con diritto di parola alle riunioni delle commissioni consiliari su singoli oggetti aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola associazione.
2. Il comune mette a disposizione delle associazioni iscritte all'albo mezzi finanziari e organizzativi nella misura deliberata annualmente dal consiglio comunale e dietro previa presentazione della documentazione prescritta da apposito regolamento.

Art. 56
Consulte

1. Per un migliore ed efficace coordinamento tra comune e associazioni vengono istituite le consulte.
2. Le consulte sono gli organi che rappresentano le associazioni iscritte al relativo albo comunale ed i comitati operanti nel territorio comunale che siano accomunate da medesimi scopi. Le suddette forme associative sono rappresentate all'interno delle consulte con lo stesso numero di componenti a prescindere dalla loro maggiore o minore consistenza.
3. Possono far parte delle consulte anche esperti o consulenti nelle varie discipline, che vengono designati dalle suddette forme associative.
4. Il consiglio e la giunta comunale, prima di adottare le proprie deliberazioni possono richiedere il parere delle consulte nelle materie di loro competenza e, comunque, tutti i pareri obbligatori previsti dalla legislazione vigente.

Art. 57

Interrogazioni, audizioni, istanze popolari, petizioni popolari, deliberazioni di iniziativa popolare

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere alla amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Tali istanze, petizioni e proposte sono esaminate dai competenti organi nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento; dell'avvenuto esame e dalle sue risultanze è data notizia ai cittadini presentatori nei modi previsti dal regolamento. Nel suddetto regolamento sarà disciplinato, altresì, l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di udienza.
3. **INTERROGAZIONI** - I cittadini possono rivolgere al consiglio comunale, alla giunta municipale ovvero al sindaco e agli assessori interrogazioni secondo le regole fissate per i

consiglieri comunali. L'interrogazione deve vertere su specifici argomenti ed essere sottoscritta da almeno dieci cittadini. La risposta deve essere resa dall'autorità destinataria entro trenta giorni dal ricevimento.

4. **AUDIZIONI** - Il consiglio comunale, dietro motivata richiesta e su delimitati specifici argomenti all'ordine del giorno, ovvero per propria iniziativa, ascolta rappresentanti di organizzazioni che siano costituite nei termini di legge e che abbiano, tra i loro scopi statutari, gli specifici obiettivi di intervenire sulle materie oggetto di trattazione del consiglio. La richiesta dell'associazione va indirizzata al presidente che la sottopone all'esame della conferenza dei capigruppo consiliari per l'ammissibilità. La medesima possibilità è estesa alle commissioni consiliari che decidono sull'ammissibilità dell'audizione.
5. **ISTANZA POPOLARE** - Sottoscritta da almeno 30 cittadini, è una richiesta volta ad ottenere un provvedimento amministrativo per la soluzione di un problema. E' facoltà dell'organo cui è indirizzata l'istanza ascoltare il 1° firmatario e/o una delegazione di 5 cittadini sottoscrittori.
6. **PETIZIONE POPOLARE** - E' una richiesta sottoscritta da almeno 100 cittadini ed è volta a sollecitare gli organi comunali per la soluzione di un problema di interesse comune. La sottoscrizione deve avvenire riportando accanto alla firma gli estremi del documento personale valevole per il riconoscimento. Il primo firmatario è il rappresentante dei sottoscrittori. A richiesta il rappresentante e/o una delegazione di 5 cittadini firmatari della petizione devono essere ascoltati dall'organo che l'esamina.
7. **DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE** - E' volta ad ottenere dal consiglio comunale ovvero dalla giunta comunale una specifica soluzione ad un particolare e individuato problema di interesse comunale generale. Deve essere proposta come un atto deliberativo compiutamente motivato con i riferimenti normativi necessari a renderne possibile e valida l'adozione da parte dell'organo deliberante. Deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini elettori nelle forme previste per la sottoscrizione della petizione popolare. Il primo firmatario è rappresentante dei sottoscrittori e, a richiesta, e/ o una delegazione di 5 cittadini deve essere brevemente ascoltato dall'organo che esamina la delibera proposta.
8. **SCADENZE** - La risposta deve essere data entro trenta giorni dalla presentazione. La non accettazione da parte dell'organo deliberante deve essere adeguatamente motivata e comunicata al rappresentante.

Art. 58

Rappresentanza sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 59

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge e, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e, di quelli che devono intervenirevi.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dal Titolo III – Artt. 8 e seguenti della legge regionale 10/91 e con apposito regolamento che assicuri certezza, efficacia ed imparzialità dell'azione dell'Ente Locale.

Art. 60

Referendum consultivo

1. Il comune intende promuovere attraverso l'istituto del referendum consultivo la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'amministrazione della città e il suo sviluppo culturale, sociale ed economico. Il referendum viene indetto quando lo richiedono almeno 700 elettori.
2. Il referendum può venire richiesto su argomenti concernenti le materie di interesse locale e, in ogni caso, su problemi sentiti come propri dalla comunità comunale, anche ove siano stati adottati provvedimenti da parte del sindaco, della giunta o del consiglio comunale. Tutte le materie in quanto attinenti alla vita, allo sviluppo e agli interessi della comunità locale possono essere materia di referendum.
3. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie: - tributi, tariffe, contribuzioni e bilanci, espropriazioni per pubblica utilità, nomine e designazioni di cui all'art. 32 lettera n) della legge 142/90; - materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini di legge.
4. La proposta di quesito referendario può essere articolata anche in più domande.
5. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da contenere precise informazioni circa l'argomento, la deliberazione, il provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da consentire risposte chiare ed univoche da parte dei votanti.
6. E' istituita una commissione che delibera in merito alla rispondenza dei quesiti alle caratteristiche previste dal 5° comma. Essa è composta dal segretario comunale, dal giudice conciliatore o dal giudice di pace, da due rappresentanti eletti dalle associazioni iscritte all'albo comunale e dal difensore civico.
7. Entro trenta giorni dalla celebrazione del referendum il consiglio comunale prende atto dell'esito del referendum stesso.
8. Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio comunale di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.
9. Il consiglio comunale regolamenta con apposita normativa l'istituto del referendum comunale.

10. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva degli effetti del provvedimento oggetto di consultazione salvo che si tratti di atti a contenuto normativo.
11. Non è consentita più di una tornata referendaria nell'anno solare, in numero comunque non superiore a cinque referendum.
12. La consultazione referendaria deve avere luogo entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
13. Non può essere proposto referendum nei sei mesi che precedono l'elezione del consiglio comunale e/o del sindaco.
14. Lo svolgimento del referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni politiche, amministrative o altro referendum regionale o nazionale.

Art. 61

Consultazioni e informazioni

1. Il comune può attivare forme di consultazione su materie specifiche attraverso il rapporto con gli organi a base associativa, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le cooperative, con le commissioni consiliari permanenti e temporanee previste dal presente statuto.
2. Per materie di interesse più generale può ricorrere a consultazioni allargate ad un maggiore numero di cittadini o a tutta la popolazione mediante indagini demoscopiche, questionari, assemblee pubbliche ed ogni altra forma di consultazione finalizzata.
3. E' istituito il notiziario ufficiale del comune di Barrafranca. Il regolamento disciplina le modalità di redazione e diffusione dello stesso notiziario.

Titolo IX

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 62

Principi e criteri direttivi

1. La struttura organizzativa del comune si articola in un ufficio di segreteria, retto dal segretario dell'ente, e in settori distinti per gruppi di materie omogenee e presieduti da un capo settore. I settori, a loro volta, sono ordinati in servizi ed unità operative.

2. Il segretario e i capi settore sono responsabili del buon andamento degli uffici in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'ente.
3. Il regolamento e la pianta organica generale, in conformità ai principi fissati dalla Legge e nel rispetto del presente Statuto, disciplinano la dotazione organica del Personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il Regolamento individua, altresì, i responsabili dei singoli servizi, del procedimento.
5. Tutti i dipendenti comunali devono essere muniti di tesserino con fotografia da tenere bene esposto e appeso al petto affinché i singoli cittadini possano sapere a chi si stanno rivolgendo.
6. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nella azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente al nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:
 - a. il superamento dell'organizzazione settoriale verticalizzata e introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
 - b. l'applicazione del principio della partecipazione alle scelte organizzative al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di concorrere alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi;
 - c. la valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;
 - d. la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
 - e. l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento e l'organizzazione di convegni e seminari su materie di particolare interesse.

Art. 63

Disciplina dello status del personale dipendente

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione.
2. La disciplina giuridica del personale è riservata al regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi in conformità alle leggi, al presente statuto ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 64
Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il segretario comunale, nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi, delle direttive del sindaco da cui dipende funzionalmente e della normativa vigente:
 - a. coordina l'attività dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, dirimendo eventuali conflitti di attribuzioni e di competenza; esamina i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
 - b. vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sui relativi atti esecutivi;
 - c. determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, il servizio o l'ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - d. cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a se, o ad altro dipendente addetto al servizio stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente alle singole procedure;
 - e. partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale esprimendo su ogni proposta di deliberazione il proprio parere sotto il profilo della legittimità;
 - f. cura la redazione dei verbali che sottoscrive assieme al sindaco;
 - g. dirige direttamente gli uffici ed i servizi cui non può essere preposta altra figura professionale;
 - h. può rogare i contratti dell'ente.

Art. 64 – bis
Direttore Generale

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 142/90, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione di uffici e servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del Decr. Leg.vo 25/2/1995, n. 77, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto Decreto Legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario del comune.

Art. 64 – ter
Parere di legittimità del Segretario Generale

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto, oltre ai pareri di competenza dei funzionari comunali, il parere del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità. Il parere del Segretario Generale, che è preventivo ed obbligatorio, deve essere inserito nella deliberazione.

Art. 65
Vice segretario

1. E' istituito il posto di vice segretario.
2. Il vice segretario coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di cui al presente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o impedimento.
3. Le mansioni di vice Segretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art. 66
Incarichi di dirigenza ed alta specializzazione

1. Il sindaco può conferire incarichi dirigenziali e ad alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il numero degli incarichi non può essere superiore a due.
2. Il dirigente incaricato, nel rispetto della normativa vigente, non potrà svolgere le mansioni di cui al successivo articolo 67 ove abbia sottoscritto un contratto di diritto privato.
3. Quale che sia il contratto, questo dovrà comunque prevedere:
 - a. la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato;
 - b. la durata non superiore a tre anni;
 - c. l'interruzione anticipata dell'incarico quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
4. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 67

Dirigenti - Attribuzioni con rilievo interno

1. Il dirigente, nel rispetto della normativa vigente, pone in essere atti ed attività necessari al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi nella loro funzione di indirizzo e controllo organizzando in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione le risorse a disposizione e assumendone la relativa responsabilità in conformità e nei limiti delle stesse.
2. Spetta, pertanto, ai dirigenti:
 - a. predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi del comune;
 - b. formulare gli schemi del bilancio di previsione;
 - c. organizzare, sulla base delle direttive degli organi del comune e del segretario, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del comune;
 - d. curare l'attuazione delle deliberazioni in conformità alle direttive ricevute dal segretario;
 - e. partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne allo stesso;
 - f. vigilare sulle attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale in ogni fase attraverso gli strumenti del controllo della gestione;
 - g. concorrere a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
 - h. emanare direttive, ordini, circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni;
 - i. ogni altra competenza inerente all'organizzazione o alla, gestione degli uffici che la legge o lo statuto o i regolamenti attuativi non riservino alla competenza degli organi del comune o del segretario comunale.
3. I dirigenti relazionano periodicamente alla Giunta in ordine all'attività svolta.

Art. 68

Dirigenti - Attribuzioni con rilievo esterno

1. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dell'Ente:
 - a. la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure dell'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 68 – bis

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del Decreto Leg.vo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 109 del Decreto Leg.vo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Gli incarichi dirigenziali hanno durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che li ha nominati. Il dirigente cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo dirigente.
3. La nomina del nuovo dirigente è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il dirigente si intende confermato.

Art. 69

Conferenza dei responsabili dei servizi

1. E' istituita la conferenza dei responsabili dei servizi e dei settori.
2. La conferenza è convocata, periodicamente, dal segretario generale ed assolve, attraverso il lavoro di gruppo, al coordinamento di ogni attività programmata dal comune ed alla verifica periodica, della sua puntuale realizzazione di intesa col comune:
 - a. assicura l'adeguamento di programmi e delle attività dei vari settori, servizi ed unità operative alle previsioni programmatiche;
 - b. esprime, a richiesta dell'amministrazione e del consiglio, pareri sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
 - c. fornisce al consiglio, alla giunta ed alle commissioni consiliari, quanto ne sia richiesta, la consulenza tecnica su ogni altra materia;

- d. esamina, tempestivamente, le proposte dell'amministrazione per l'impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi in seguito a richiesta dell'amministrazione.

Art. 70

Responsabilità dei dirigenti

1. Il segretario comunale, il vice segretario ed i dirigenti, nel rispetto della normativa vigente, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 71

Responsabili di servizio

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di una unità operativa.
2. Provvede all'organizzazione delle attività relative alle funzioni tecnico-amministrative dell'unità operativa di cui è responsabile.
3. Al responsabile di servizio interessato deve essere richiesto, dalla giunta comunale o dal consiglio comunale, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto d'indirizzo, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90. Analogo parere deve essere richiesto al responsabile di ragioneria.
4. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e nell'ambito di autonomia allo stesso assegnata.
5. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini relativi ai pareri di cui ai precedenti commi.

Titolo X

DIFENSORE CIVICO

Art. 72

Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, è istituito l'ufficio del difensore civico.

Art. 73
Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini residenti nel comune da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale, sia in possesso di laurea, abbia un'età compresa tra i 30 e i 70 anni e di garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza ed obiettività di giudizio.
2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il nominativo viene scelto da una rosa di nomi composta di sei nominativi, aventi i requisiti previsti dal 1° comma dell'articolo seguente, di cui 2 segnalati dalla consulta delle associazioni di cui all'art. 56 del presente statuto, 2 dalle organizzazioni sindacali e professionali e 2 dalla consulta pastorale locale. Le predette segnalazioni devono avvenire entro e non oltre il 30° giorno dalla richiesta; in mancanza, il consiglio provvederà direttamente.
3. Non sono eleggibili:
 - a. i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i componenti di organi di controllo sulle attività del comune;
 - b. coloro che abbiano una lite in corso con il comune ovvero ne siano comunque controparte in situazioni contrattuali o in procedure di esproprio o siano comunque portatori di interessi in conflitto con quelli comunali;
 - c. coloro i quali, nei quattro anni precedenti siano stati candidati in competizioni elettorali amministrative o politiche.
4. Le stesse situazioni costituiscono causa di incompatibilità.

Art. 74
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio entro sei mesi dall'approvazione del regolamento e successivamente entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Art. 75
Durata in carica, decadenza, revoca

1. Il difensore civico dura in carica tre anni indipendentemente dalla durata in carica del consiglio comunale che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la prima elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore, ma non oltre sei mesi dalla normale scadenza del mandato.
2. Può essere revocato per:
 - a. perdita dei requisiti;
 - b. verificarsi di una causa di incompatibilità;

c. per referendum popolare.

3. La revoca per comprovati motivi di inefficienza deve essere motivata ed approvata dal consiglio comunale con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 76

Sede, dotazione organica, indennità

1. Spetterà alla giunta, di concerto con il difensore civico, determinare le risorse finanziarie, il personale nell'ambito della pianta organica dell'ente, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività.
2. L'indennità di carica da corrispondere al difensore civico è di € 610,06, pari al 50% dell'indennità prevista dalla normativa regionale (D.P. n. 19/2001) per il Vice presidente del Consiglio Comunale, fermo restando che il Consiglio Comunale annualmente può variare il suddetto compenso compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
3. Il difensore civico ha sede nella casa municipale.
4. In tale sede sarà, altresì, previsto uno sportello informazioni e reclami sotto la diretta dipendenza della segreteria comunale.

Art. 77

Funzioni

1. Spetta al difensore civico svolgere il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti del cittadino.

Art. 78

Prerogative e mezzi

1. Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni può accedere alla documentazione amministrativa, prendendo visione, chiedendo copie di atti ed assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 79

Modalità e procedure d'intervento

1. Saranno determinate dal regolamento attuativo le modalità e le procedure di intervento e di azione del difensore civico.

Art. 80

Valore giuridico del parere del difensore civico

1. Il parere con cui si conclude l'azione del difensore civico, in rapporto a ogni questione trattata, non è vincolante per l'amministrazione comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui quanto richiesto o sollecitato dal difensore civico venga disatteso.

Art. 81

Rapporti con organi comunali ed i cittadini

1. Il regolamento disciplina i rapporti con gli organi del comune, le modalità ed i termini delle comunicazioni sull'attività svolta dal difensore civico ai cittadini che ne hanno provocato l'azione.
2. Il difensore civico relaziona annualmente, nei modi previsti dal regolamento, al consiglio comunale, sull'attività esplicata.

Titolo XI

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 82

Informazione e diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune

1. L'attività amministrativa del comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune, delle proprie aziende e istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali.
2. E' compito dell'amministrazione comunale rendere effettivo e concreto tale diritto.

Art. 83

Contenuto del diritto di d'accesso

1. La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 84
Limiti all'accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi delle imprese.
2. Le amministrazioni indicate nell'art. 82 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire, o gravemente ostacolare, lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 85
Modalità d'esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante visura ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel presente titolo. La visura dei documenti è gratuita, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.
2. La richiesta scritta di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati dall'art. 87. Sino a quanto gli uffici predetti non saranno stati individuati la richiesta dovrà essere rivolta agli uffici che hanno formato i documenti e li detengono stabilmente.
3. Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento o di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che sia stato consentito l'accesso questo si intende rifiutato salve le disposizioni dell'art. 25 della L. 241/90, concernenti i ricorsi giurisdizionali; contro il rifiuto dell'accesso o contro il motivo di diniego è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta.
4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio di una delle amministrazioni di cui all'art. 82, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura.

Art. 86
Strutture organizzative per l'esercizio del diritto di accesso

1. Le amministrazioni indicate nell'art. 82 designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titolo la consultazione dei documenti amministrativi e l'estrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti. Con decreti del sindaco o del corrispondente organo dell'ente, possono essere individuate le categorie di atti delle quali è esclusa la conoscibilità ai sensi dell'art. 84.
2. Sono raccolte presso la segreteria del comune le direttive, i programmi le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle amministrazioni di cui all'art. 82 ed ogni documento in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Art. 87

Diritto d'accesso ai documenti contenuti nei sistemi informativi telematici

1. Con l'entrata in funzione del sistema informativo comunale il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffici periferici in cui sono ubicati i terminali.

Art. 88

Disposizioni transitorie

1. A due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il sindaco riferisce al consiglio comunale sullo stato di realizzazione del diritto d'accesso e propone le modificazioni necessarie al miglioramento del regime giuridico di esso.

Art. 89

Forme di pubblicità per l'individuazione delle strutture organizzative per il diritto d'accesso

1. L'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nell'albo del comune, a cura del sindaco.
2. Con decreto del sindaco potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità anche per estratto o riassunto, dell'elenco di cui al comma che precede.
3. In ogni caso copia aggiornata dell'elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico presso ciascuno degli uffici di cui all'art. 86.

Art. 90

Divulgazione dei dati e delle informazioni

1. Il comune provvede alla divulgazione dei dati o delle conoscenze riguardanti profili di carattere territoriale, economico, sociale e giuridico-amministrativo della comunità locale o dei singoli suoi aspetti, con particolare riferimento ai dati ed alle conoscenze utilizzati a fondamento di scelte di programmazione o pianificazione, generale o di settore, o comunque per intervenuti di dimensione o di rilievo comunale.
2. Tale divulgazione è operata mediante l'utilizzazione di appositi mezzi di comunicazione radio-televisiva o con iniziative di carattere editoriale.
3. Il Comune pubblica e diffonde, anche per settori di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in particolare:
 - a. la denominazione ed ubicazione dei servizi ed uffici;
 - b. compiti espletati e prestazioni offerte;
 - c. modalità d'accesso.

4. Le amministrazioni di cui all'art. 82 collaborano col comune nella predisposizione nella predisposizione del vademecum.
5. Il comune cura la periodica divulgazione dell'elenco delle delibere adottate dal consiglio.
6. In generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative del presente titolo e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto all'accesso.

Titolo XII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 91 *Finanza locale*

1. Il comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il comune determina per i servizi pubblici tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
5. Lo stato e la regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 92 *Contabilità e bilancio*

1. Il consiglio comunale delibera entro i termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, l'integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro termini di legge. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della giunta, che dovrà esprimere le valutazioni in merito alla efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari ed al revisore del conto almeno 10 giorni prima della discussione in consiglio comunale.
5. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto presso la segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 93

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati da apposito regolamento.

Titolo XIII

RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 94

Rapporti con altri soggetti

1. Il comune impronta la sua attività istituzionale ai principi della piena collaborazione con lo stato, la regione, la provincia ed altri enti pubblici operanti sul territorio nonchè con le istituzioni e gli organismi della comunità civile e religiosa, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi. Il comune si rende disponibile a valutare le libere istanze di diffusione da parte dei comuni contermini.

Art. 95

Cooperazione, programmazione e pianificazione

1. Secondo la disciplina dettata dalla legge regionale, il comune coopera con la regione e con la provincia, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità amministrata.
2. Il comune partecipa alla programmazione economica, ambientale e territoriale della regione formulando nuove proposte unitamente a quelle di altri comuni dell'ambito territoriale di competenza, vengono raccolte e coordinate dalla provincia.
3. Nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, il comune si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale e da eventuali strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.

Art. 96

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 97

Consorzi

1. Per la gestione associativa di uno o più servizi, il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e con la provincia, aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dell'Amministrazione consortile, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio, quali specificati nel relativo statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 98

Accordi di programma

1. Per la definizione di opere, di interventi o di programmi di intervento previsti in atti fondamentali del consorzio comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione

integrata e coordinata del comune, della provincia, della regione, di altri comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco, in relazione alla competenza primaria e prevalente del comune sulle iniziative predette, promuove la formulazione di un programma allo scopo di:

- a. assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;
 - b. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - c. individuare attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - d. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
2. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato nonchè interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti.
 3. L'accordo conseguito nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale dal Sindaco.
 4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso, da parte del Sindaco, deve essere preceduta da deliberazione formale del consiglio comunale, da assumere entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 99

La Conferenza dei servizi

1. L'amministrazione indice annualmente, per il mese di aprile, una conferenza dei servizi locali d'ipotesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, con le organizzazioni aziendali territoriali riconosciute e capi settore interessati.
2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi formulando, idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il difensore civico ha l'obbligo, in occasione della conferenza dei servizi, di presentare una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi stessi.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della conferenza sono esaminate dal consiglio su proposta del sindaco per le eventuali decisioni di merito e per gli eventuali interventi correttivi sui servizi stessi.
6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.

Titolo XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100 *Regolamenti Comunali*

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente statuto, i regolamenti comunali preesistenti.

Art. 100 – bis *Approvazione dello Statuto*

1. Lo Statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 101 *Modifiche allo Statuto*

1. Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al punto 5 dell'art. 1 della L.R. n. 30/2000.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dal voto che le respingeva.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 102 *Abrogazione di norme contrastanti*

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivante da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla giurata o dal consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intendono abrogati nelle parti stesse contrastanti.

Art. 103
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione dell'avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.